

Prot. 1731

Classif.: I-0061

Genova, 14 aprile 2017

Spett.le

Costituendo RTP

Ing. Tucci – geol. Tosi – dott. Palleschi –

arch. Pasqualini

Pec: [antonio.tucci@ingpec.eu](mailto:antonio.tucci@ingpec.eu)

**Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento del servizio volto all'aggiornamento del quadro conoscitivo dello stato idrogeologico del versante tra Manarola e Corniglia (SP), individuazione delle opere e delle attività finalizzate alla riapertura del collegamento pedonale "sentiero azzurro" CUP G42C16000090002 - CIG 70196015FE**

**Comunicazione di esclusione ai sensi dell'art. 76 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 50/2016.**

In riferimento alla procedura in oggetto, si comunica che, nel corso della seduta riservata di oggi 14 aprile, la Commissione giudicatrice ha effettuato approfondimenti ai fini dell'ammissibilità di codesto spettabile costituendo raggruppamento, a seguito della seduta di gara del 13 aprile 2017 nella quale è stato rilevato che "Il concorrente ha presentato la documentazione tecnica senza sottoscrivere il documento".

La Commissione ha dato atto che:

- l'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, prevede che "Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 ... (omissis)...Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.";
- ai sensi della vigente normativa, allorché la carenza essenziale della documentazione non consenta l'individuazione del soggetto responsabile della stessa, la stessa non può essere sanata in sede di soccorso istruttorio, ancorché non sia specificamente previsto dalla lex specialis di gara che, peraltro, nella specie, richiama comunque l'applicazione del suddetto disposto normativo;
- la giurisprudenza amministrativa, ha pacificamente assunto una posizione estremamente rigorosa in merito, evidenziando come la sottoscrizione dell'offerta tecnica si configuri, nel nostro ordinamento giuridico, come lo strumento mediante il quale l'autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento, essendo finalizzata a renderne nota la paternità ed a vincolare l'autore alla manifestazione di volontà in esso contenuta. La mancanza della sottoscrizione inficia, pertanto, la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta nell'offerta senza che sia necessaria, ai fini dell'esclusione, una espressa previsione della lex specialis, né appare possibile equiparare, dal punto di vista dell'efficacia giuridica (ex multis, TAR Lazio-Roma,

*sezione III quater, 09.11.2016, n. 11092; cfr. Consiglio di Stato nn. 5547 del 2008, 528 del 2011, 3669 del 2012 e 727 del 2013."*


Per le motivazioni di cui sopra, codesto spettabile costituendo raggruppamento temporaneo non è ammesso alle successive fasi di gara.

Avverso il presente provvedimento è data facoltà di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione.

Con i migliori saluti.

Il RUP

(Ing. Flavio Barbieri)



RC/